

## **Sentenza. n. 106 depositata il 5 giugno 2020**

**Materia:** Ambiente, salute, servizi sociali

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione degli **artt. 3, 41, 97, 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo della Costituzione**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata), **artt. 9, 10, 12,13, commi 1 e 3, e 27**

**Esito:** Illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 12 e 13, comma 3

Non fondate le questioni relative all'art. 13, comma 1

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 27

Nel giudizio di legittimità costituzione della legge della Regione Basilicata **n. 4 del 2019**, alcune delle norme impugnate, precisamente quelle contenute negli **artt. 9, 10, 12, 13, commi 1 e 3**, sono state espressamente abrogate dall'art.1, comma 1, della legge della Regione Basilicata **n.22 del 2019**; tuttavia essendo quelle norme rimaste in vigore per più di 6 mesi, potrebbero medio tempore avere avuto applicazione. Per questo motivo la Corte non ha potuto dichiarare la cessazione della materia del contendere ed ha comunque esaminato le questioni. Infine ha esaminato il ricorso sull'**art. 27**.

**Gli artt. 9 e 10** sono stati impugnati perché, prevedendo una riduzione delle distanze minime degli impianti eolici dalle abitazioni e dalle strade comunali, avrebbero violato i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia; inoltre non permetterebbero un'adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.

La Corte ha riconosciuto la fondatezza della questione, riconducendo il regime abilitativo degli impianti di fonti per energia rinnovabili alla materia *della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, di competenza concorrente (art.117, terzo comma, Cost.) ed evidenziando l'obbligo della Regione di rispettare i vincoli derivanti dai principi fondamentali dettati dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003 e dalle Linee guida adottate in sede di Conferenza unificata, espressione della leale collaborazione fra Stato e Regione.

La Corte ha affermato che, in materia, le Regioni *non possono prescrivere limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale... perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale*, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa europea, *di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili*. Le Regioni, invece, *possono soltanto individuare, caso per caso*, nel rispetto dei principi fondamentali, *aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti*. Competenza quest'ultima che può e deve essere esercitata utilizzando il procedimento amministrativo, strumento più appropriato in cui viene svolta, in trasparenza, un'istruttoria che

considera *tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale), la cui protezione risulti incompatibile con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti.* Gli artt. 9 e 10 della legge della Regione Basilicata sono stati, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi.

**L'art. 12 della l.r. n. 4 del 2019** - che prevede la possibilità di proroga (fino a 60 giorni) del termine per la presentazione della polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa prescritta dal piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR) ai fini dell'autorizzazione all'impianto di fonti di energia rinnovabili – è stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s), in quanto contrasterebbe con la norma statale interposta (art.27- bis del d.lgs 152 del 2006) ai sensi della quale, per la valutazione dell'impatto ambientale di competenza regionale, tutti gli atti di autorizzazione, comunque denominati, per la realizzazione di un medesimo progetto, sono acquisiti in sede di apposita conferenza di servizi in modalità sincrona. Per il ricorrente la norma impugnata contrasterebbe con l'esigenza di uniformità normativa sul territorio nazionale (art. 3, Cost.) e, per l'immotivato aggravamento del procedimento di autorizzazione, lederebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, Cost).

Le censure del ricorrente sono state accolte. La Corte ha evidenziato anzitutto che la previsione regionale, che prescrive la polizza fideiussoria prima dell'autorizzazione all'impianto, contrasta con l'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003 che, invece, richiede, ai fini dell'autorizzazione, soltanto l'impegno a produrre tale documentazione senza individuare i termini per il versamento della cauzione. La norma regionale impugnata, avrebbe, pertanto, previsto, nel procedimento di autorizzazione in materia, un ulteriore irragionevole vincolo, che si aggiunge ai numerosi adempimenti già previsti dal legislatore statale. Per questo motivo anche questa norma regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

**L'art. 13, comma 1**, della medesima l.r. n. 4 del 2019 ha aggiunto il comma 2 all'art. 11 della l.r. n. 8 del 2012. Vale la pena evidenziare subito che l'art. 11 della l.r. n. 8 del 2012, mirando a realizzare l'obiettivo dell'incremento della produzione elettrica da fonte rinnovabili, ha escluso (al comma 1) dal computo dell'incremento di produzione l'energia prodotta da piccoli impianti destinati ad usi privati. Il comma 2, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della l.r. n. 4 del 2019, in linea con lo stesso obiettivo dell'incremento della produzione elettrica da fonte rinnovabili, condiziona l'esclusione dal computo dell'incremento di produzione al rispetto di alcuni limiti previsti all'art. 6 della medesima l.r. n. 8 del 2012, al quale viene fatto rinvio. In riferimento a quei limiti (previsti all'art.6), il ricorrente lamenta una serie di violazioni dei principi costituzionali, sulle quali la Corte si è già pronunciata con la sentenza n.286 del 2019 e, pertanto, nel presente giudizio la Corte afferma che l'art. 13, comma 1, della l.r. n.4 del 2019, *là dove fa rinvio all'art.6 della legge regionale n.8 del 2012, nel testo risultante dalla sentenza n.286 del 2019, è esente dai denunciati vizi di illegittimità costituzionale.*

**L'art 13, comma 3** della l.r. n.4 del 2019, aggiungendo il comma 7 all'art. 11 della l.r. n.8 del 2012 stabilisce - nelle more dell'adozione della nuova pianificazione energetica ambientale della Regione Basilicata - un tetto all'aumento dell'adozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art.12 del d.lgs. n.387 del 2012.

In sostanza la norma regionale, attribuendo al superamento dei limiti di produzione l'effetto di precludere l'avvio o di sospendere la conclusione del procedimento autorizzatorio, è incompatibile con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili presente nella normativa statale, anche di derivazione comunitaria, e inoltre contrasta con il principio fondamentale (art. 12 del d.lgs. n.287 del 2003) che fissa un termine definito per la conclusione del procedimento di autorizzazione degli impianti. La lesione della norma statale interposta conduce, pertanto, la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.13, comma 3, della legge della Regione Basilicata n.4 del 2019 per violazione dell'art.117, comma terzo, della Costituzione.

Infine, va fatto cenno della questione di legittimità costituzionale **dell'art. 27** della medesima legge della Regione Basilicata. La norma regionale impugnata - intervenendo in materia sanitaria (competenza concorrente, art. 117, terzo comma, Cost.) e dei servizi sociali (competenza residuale, art.117, quarto comma, Cost.) – autorizza le aziende sanitarie locali e i Comuni a proseguire i contratti in corso sia con i gestori delle strutture e dei servizi socio-sanitari, sia con i gestori dei servizi socio-assistenziali e socio educativi, già in possesso di autorizzazione, anche provvisoria, sulla base di normativa previgente, al fine di garantire i servizi essenziali nelle more del perfezionamento dell'iter di accreditamento.

Il ricorrente ha censurato la norma regionale ritenendola lesiva dei principi fondamentali in materia di salute (art.117, comma terzo, Cost.), specificamente la necessità dell'accREDITAMENTO per la stipulazione degli accordi contrattuali, previsti dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n.502 del 1992 (norma interposta).

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile non ritenendo sufficientemente argomentata la ritenuta lesione del principio fondamentale evocato, e rilevando, inoltre, che parte della norma regionale impugnata dispone in materia di servizi sociali di competenza regionale residuale, nella quale la Regione non è limitata da principi rinvenibili nelle leggi statali.

Insolitamente nel dichiarare tale inammissibilità la Corte dedica ampio spazio alla ricostruzione della disciplina regionale richiamata e, con la prudenza e l'equilibrio che la contraddistingue, esprime un'esortazione: “ *La proroga dei contratti in essere, autorizzata dalla norma regionale impugnata per non interrompere la continuità dei servizi, non esonera il legislatore regionale dall'obbligo di adottare tempestivamente una disciplina organica dei servizio socio-sanitari e dei servizi sociali, coerente con il rispetto dei principi costituzionali più volte richiamati*”.